

(N. 2503)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1952 (V. Stampato N. 2681)

d'iniziativa dei Deputati **FASCETTI** e **GERMANI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1952

Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Sul fondo annuale dei 20 miliardi di cui all'articolo 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, è assegnata a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle località di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, la somma di lire 7 miliardi così ripartita:

lire 5 miliardi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

lire 2 miliardi all'Ente per la colonizzazione del delta padano.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare i fondi occorrenti per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli Enti di cui al precedente articolo 1 hanno facoltà, con l'assenso del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di cedere i predetti stanziamenti annuali fino a non oltre quattro di essi in uno stesso esercizio finanziario, ovvero di emettere obbligazioni entro i limiti delle assegnazioni di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Le obbligazioni emesse dai predetti Enti sono garantite dallo Stato e le assegnazioni iscritte a favore dei medesimi nello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste restano vincolate negli esercizi che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura in accordo con il Ministero del tesoro fino all'ammontare delle obbligazioni emesse, a garanzia dell'estinzione delle obbligazioni stesse.

Tutti gli Istituti di credito e tutte le Banche di qualsiasi natura, le Casse di risparmio, i Monti di pegni, gli Istituti e le Società di previdenza e di assicurazione sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni statutarie, ad assumere le predette obbligazioni e a valersene agli effetti della costituzione di cauzioni e riserve legali.

Il ricavato della emissione delle obbligazioni a cura e responsabilità del Consorzio di collocamento è versato alla Banca d'Italia in un conto corrente e i relativi fondi saranno posti a disposizione degli Enti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

osservate le norme di cui all'articolo 18 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e all'articolo 17 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

In caso di cessione da parte degli Enti delle annualità assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il netto ricavato della cessione sarà versato e utilizzato come al comma precedente e le annualità saranno versate direttamente dallo Stato agli Istituti mutuanti.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni negli stati di previsione delle spese, per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.